

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

Veltroni, Realacci, Colaninno, Mariani, Lulli, Margiotta, Beneamati, Bocci, Braga, Bratti, Calearo Ciman, Esposito, Fadda, Froner, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Viola, Zamparutti, Zunino.

"Prime misure per la riduzione della dipendenza energetica dal petrolio e la riduzione delle emissioni di CO2. Delega al Governo per il coordinamento e la semplificazione delle disposizioni in materia di risparmio energetico e uso delle fonti rinnovabili"

L'obiettivo di "rottamare il petrolio", cioè di accelerare la transizione verso un sistema energetico non più fondato sulla dipendenza prevalente dai combustibili fossili, è una necessità pressante sia in termini ambientali che socio-economici: perché decisiva ai fini di una lotta efficace contro i mutamenti climatici, perché tale dipendenza fa gravare costi elevatissimi e crescenti in particolare su Paesi come il nostro che importano la gran parte del petrolio consumato.

Questa grande sfida epocale si raccoglie e si può vincere puntando sulla ricerca, l'innovazione, la conoscenza, su una visione lungimirante del futuro, su stili di vita sempre più consapevoli e responsabili.

E' questa la scelta che ha fatto da tempo l'Unione Europea che ha voluto svolgere un ruolo di leadership nel campo dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili per raggiungere i target fissati dal Protocollo di Kyoto al 2012 prima, e poi ancora più ambiziosamente fissando gli obiettivi 20 - 20 - 20 (riduzione del 20% entro il 2020 delle emissioni di CO2 rispetto al 1990, miglioramento del 20% dell'efficienza energetica sui consumi di energia al 2020, almeno il 20% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020). La recente vittoria di Barack Obama negli Usa cambierà l'orientamento e la politica anche di quel paese che con l'amministrazione Bush si era opposta ad accordi internazionali sulle emissioni di gas di serra e prevedibilmente lancerà anche quel Paese in una corsa verso l'uscita dall'"era del fossile", una gara fondata proprio sulla modernizzazione dell'economia e sull'innovazione tecnologica. Del resto il piano annunciato più volte **con investimenti per 150 miliardi di dollari in risparmio energetico e fonti rinnovabili, con la creazione di 5 milioni di posti di lavoro**, indica chiaramente la direzione che si intenderà intraprendere.

L'esigenza di "rottamare il petrolio" non nasce solo da grandi problemi: tale prospettiva è anche, oggi, una straordinaria occasione di sviluppo e di progresso. Lo è in generale e lo è a maggior ragione per l'Italia. Proprio partendo dagli obiettivi e dai vincoli in materia di politiche energetiche e climatiche, anche il nostro Paese può trovare nuovo slancio economico, industriale, tecnologico: nell'incremento di ricerca e sviluppo, nella diffusione di prodotti e di processi produttivi innovativi ed efficienti, nella creazione di nuova occupazione qualificata, in una forte spinta all'esportazione di processi e prodotti eco-efficienti, nella modernizzazione dei sistemi di mobilità e delle tecnologie per l'edilizia.

Nel programma presentato dal Partito Democratico, questa convinzione viene espressa con chiarezza nel capitolo dedicato all'ambientalismo del fare: dove si propone energia pulita, più abbondante, meno cara, dove si propone che l'Italia diventi il "paese del sole"

anche in fatto di energia guadagnando nei prossimi anni la leadership in Europa per quantità di pannelli solari installati.

Numerosi studi dimostrano, del resto, che investire in efficienza e risparmio energetico, incentivare il ricorso alle fonti rinnovabili, oltre che produrre benefici ambientali, ha ricadute positive anche per i cittadini. Nel contesto degli alti prezzi dell'energia, destinato a durare nel tempo, le azioni per innalzare l'efficienza nell'uso dell'energia producono infatti un alleggerimento dei costi energetici a carico delle famiglie, delle imprese, del Paese nel suo complesso.

Un rapporto dell'Efficiency Research Group del Politecnico di Milano stima per esempio che l'Italia, investendo in efficienza, conseguirebbe da oggi al 2020 un risparmio economico pari a 65 miliardi: da oggi per allora, infatti, produrre un chilowattora in più rispetto ai consumi attuali costerebbe almeno il 10% in più delle somme da investire in efficienza per consumare un chilowattora in meno. Il rapporto valuta in oltre 100 terawattora il risparmio possibile, pari ad un quarto di tutta l'energia che consumeremo nel 2020 se i consumi continuassero a crescere al ritmo di oggi (circa il 2% l'anno). Di questi, oltre 10 terawattora (pari ad oltre 6 miliardi di euro) si possono risparmiare nel settore dei consumi domestici, incentivando il passaggio a sistemi di illuminazione più efficienti, la diffusione di elettrodomestici a più alto rendimento e in particolare di lavatrici e lavastoviglie a doppia presa d'acqua (che cioè utilizzino l'acqua calda dell'impianto termico invece di riscaldare l'acqua elettricamente).

Molto vantaggiosi per i cittadini sono anche le misure di incentivazione delle fonti rinnovabili introdotte tra il 2006 e il 2008: Utilizzando gli incentivi del conto energia, una famiglia che scelga di installare un impianto fotovoltaico non deve sborsare un euro: per un periodo variabile (a seconda della posizione geo-climatica dell'abitazione) da 6 a 9,5 anni, pagherà per finanziare l'intervento una rata annuale analoga al costo attuale della bolletta elettrica, dopo comincerà a risparmiare tra 500 e 700 euro l'anno. Ciò significa che il risparmio netto comincerebbe ben prima che in Italia possa entrare in funzione anche una sola nuova centrale nucleare, e incomparabilmente di più di quanto sarebbe il risparmio sulle bollette elettriche derivante da un eventuale apertura di dieci centrali nucleari.

Anche le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, che nel nostro Disegno di Legge proponiamo di rendere permanenti, consentono risparmi energetici e monetari molto significativi.

Considerando un appartamento medio, i risparmi ottenibili variano in relazione al contesto climatico ed abitativo, ma possono essere rappresentati dai valori che seguono:

Intervento	€/anno
Isolamento termico delle pareti esterne:	200 - 300
Riduzione delle dispersioni delle finestre:	250 - 450
Pannelli solari termici	30 - 180
Caldaia a condensazione	70 - 450

Mediamente i **risparmi** ottenibili intervenendo su un singolo edificio variano **dai 500 ai 1000 euro/anno, con un tempo di ritorno degli investimenti**, considerando gli incentivi, **pari a 3-5 anni e minori emissioni di anidride carbonica di 0,8-1,5 tonnellate annue.**

Inoltre, nel caso di acquisto di **frigoriferi** di classe A+ o A++, si può ottenere un risparmio medio è di **60 euro/anno.**

E' evidente il vantaggio diretto di queste misure, oltre che per i cittadini, anche per il Paese, tanto più in una fase come quella attuale in cui si pone con forza la necessità di sostenere i consumi delle famiglie.

Nel presente Disegno di Legge si considerano anche gli **Enti pubblici** (che non possono utilizzare direttamente delle detrazioni fiscali), con l'istituzione di un fondo di rotazione per l'efficienza energetica di 100 milioni euro/anno, che favorirebbe un'opera di riqualificazione del parco edilizio delle Amministrazioni centrali e locali generalmente molto carente dal punto di vista delle prestazioni energetiche.

L'Italia deve recuperare il terreno perduto ponendosi all'avanguardia dello sforzo europeo nel campo della riduzione delle emissioni di gas serra, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, del miglioramento dell'efficienza. Questa è la strada indicata dal "pacchetto-clima" adottato dall'Unione Europea, questa la via seguita dai grandi Paesi europei (la Germania che ha stanziato a questo scopo oltre 3 miliardi, il Regno Unito che si è dato unilateralmente l'obiettivo di ridurre le proprie emissioni climalteranti d oltre la metà), e questo dev'essere il cammino anche dell'Italia.

Nei due anni dell'ultimo governo Prodi, questo cammino ha cominciato a concretizzarsi. Queste le principali misure prodotte nei venti mesi di governo del centrosinistra:

Energia alternativa per le case

- Detrazioni fino a 100.000 euro per le spese di riqualificazione energetica degli edifici e fino a 60.000 euro per interventi per pavimenti, finestre e infissi.
- Detrazioni fino a 60.000 per l'installazione di pannelli solari per usi domestici o industriali e fino a 30.000 euro per la sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione.
- Contributo del 55% dei costi extra sostenuti per la realizzazione di nuovi edifici con consumi inferiori del 30% rispetto ai limiti di legge.
- Incentivi per l'acquisto di frigoriferi a basso consumo
- Detrazioni fino a 200 euro per apparecchio sostituendo vecchi frigoriferi e congelatori con modelli nuovi di classe energetica non inferiore ad A+.
- Deduzione del 36% dal reddito d'impresa dei costi per la sostituzione dell'illuminazione tradizionale con altra ad alta efficienza energetica.

Con il presente Disegno di Legge ci proponiamo di consolidare e rafforzare questo impegno, predisponendo un complesso di misure in grado di favorire il conseguimento anche in Italia degli obiettivi previsti su scala europea, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei territori e di tutte le categorie interessate (Articolo 1).

All'Articolo 2 si prevede di rendere permanente il meccanismo di incentivazione fiscale, tramite detrazione, a favore degli investimenti sostenuti dai privati cittadini per l'istallazione di pannelli solari termici, superando l'attuale, relativa incertezza determinata dalla presenza o meno di dette misure nelle manovre finanziarie di fine anno. Allo stesso scopo si prevedono incentivazioni per le spese sostenute da Enti pubblici al fine di sostituire gli impianti e le apparecchiature per il riscaldamento degli edifici che utilizzano combustibili fossili, con impianti e apparecchiature ad energia solare.

Un importante insieme di misure è indirizzato alle amministrazioni pubbliche (Articolo 3) al fine di renderle partecipi dello sforzo per la riduzione dei consumi energetici. In particolare, si prevede di rivedere la disciplina che regola l'adozione dei regolamenti edilizi comunali. Le amministrazioni dovranno inoltre prevedere la realizzazione di sistemi di illuminazione pubblica secondo tecnologie e metodiche che massimizzino il risparmio energetico, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e la limitazione dell'inquinamento luminoso. In materia di semplificazioni amministrative si dispone che i piccoli impianti di produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili siano soggetti esclusivamente alla Denuncia di Inizio Attività.

All'Articolo 4 si istituisce un Fondo per l'efficienza energetica, con lo stanziamento di 100 milioni di euro all'anno per cinque anni, cui potranno accedere gli Enti pubblici, in forma singola o associata, per progetti di risparmio e di efficienza energetica.

Con gli Articoli 5 e 6 si affronta il tema dei trasporti e del suo impatto sui consumi energetici e le emissioni di gas serra, favorendo specifici aggiornamenti del Piano generale dei trasporti finalizzati a:

a) ridurre le emissioni di gas serra e le emissioni inquinanti, in particolare nelle aree urbane;

b) promuovere il riequilibrio modale favorendo il trasporto su ferro, il cabotaggio, il trasporto collettivo e la mobilità ciclo-pedonale e la sua integrazione coi trasporti collettivi. In tal senso si avanza l'innovativa proposta del "ticket-transport", buono di trasporto per l'acquisto, esclusivamente per il tragitto casa-lavoro, di titoli di viaggio dei servizi di trasporto collettivo e di mezzi pubblici.

c) decongestionare il traffico nei centri urbani;

d) assicurare una migliore mobilità sul territorio nazionale e nei collegamenti internazionali, con interventi coerenti ed integrati negli ammodernamenti e nelle nuove realizzazioni di infrastrutture e nella loro gestione.

e) ridurre la dipendenza del nostro sistema dei trasporti dall'importazione di fonti fossili.

I piani e i programmi per la mobilità regionale e locale dovranno conformarsi a tali obiettivi, mentre uno specifico sforzo finanziario è destinato ad incentivare l'acquisto di autobus pubblici a metano e a promuovere il trasporto collettivo su ferro nel trasporto locale e urbano (300 milioni di euro all'anno per cinque anni), con l'avvio del piano de "1000 treni pendolari" (300 milioni di euro all'anno per cinque anni) e più specifiche misure per favorire la diffusione dei biocarburanti e potenziare la rete di distribuzione del metano e del Gpl per autotrazione.

L'Articolo 7 prevede l'avvio di programmi specifici di informazione rivolti ai cittadini e in particolare alle scuole, per accrescerne la sensibilizzazione sui temi di un uso razionale, sostenibile, consapevole dell'energia.

Infine, all'Articolo 8 si prevede una delega legislativa finalizzata alla redazione di un testo unico di tutte le disposizioni dedicate al risparmio energetico e alla diffusione delle fonti rinnovabili, anche al fine di rendere più omogenee e semplici le procedure amministrative dedicate a tale comparto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di ridurre la dipendenza dal petrolio per rendere più moderno e competitivo il sistema economico e per conseguire la riduzione delle emissioni di gas di serra, in applicazione del Protocollo di Kyoto e degli obiettivi al 2020.
2. Lo Stato, in collaborazione con le regioni e il sistema delle autonomie, fissa le linee guida e gli obiettivi temporali intermedi, anche ripartiti per aree territoriali, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, prevedendo altresì le relative sanzioni di carattere finanziario in caso inadempimento.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, invia annualmente una relazione, allegata al documento di programmazione economica e finanziaria, sullo stato di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, sulle risorse finanziarie impegnate, sulle modalità seguite per conseguimento di detti obiettivi, nonché sull'attuazione della presente legge.

Articolo 2 (Detrazioni fiscali e misure di incentivazione per il solare termico)

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 55 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro:
 - a) le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
 - b) le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, e altri edifici destinati ad uso pubblico.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, con apposita tabella, i requisiti tecnici di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K relative alle strutture opache, ai fini dell'ammissione alla detrazioni fiscali di cui al comma 1.
3. Le spese sostenute da enti pubblici al fine di sostituire gli impianti e le apparecchiature per il riscaldamento degli edifici che utilizzano combustibili fossili, con impianti e apparecchiature ad energia solare, sono escluse da Patto di stabilità e possono accedere ai contributi erogati dal Fondo di cui all'articolo 4.
4. Dal 1 gennaio 2018 è vietato utilizzare sistemi di riscaldamento alimentati a olio combustibile

Articolo 3 (Misure per gli Enti pubblici)

1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

“1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti e apparecchiature ad energia solare per la produzione di acqua calda sanitaria. L'autorizzazione all'installazione avviene attraverso la semplice comunicazione, fatti salvi eventuali vincoli in materia paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”.

2. Gli Enti pubblici che non adottino quanto previsto al comma 1 non potranno accedere ad alcun meccanismo di incentivazione nazionale;

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli impianti di illuminazione pubblica sono realizzati attraverso il ricorso alle tecnologie e metodiche più avanzate in materia di risparmio energetico, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di limitazione dell'inquinamento luminoso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per quanto concerne la compatibilità architettonica, con il Ministro dei beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche tecniche degli impianti di cui al comma 4.

5. A partire dal 1 gennaio 2009 gli enti pubblici devono prevedere una riduzione degli oneri di urbanizzazione per nuovi edifici dotati di tecniche di climatizzazione passiva e riduzione dei consumi energetici rispetto ai livelli obbligatori stabiliti dal dlgs 311/06 e successivi aggiornamenti.

6. Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di taglia inferiore ad 1 MW sono soggetti esclusivamente alla denuncia di inizio attività.

Articolo 4

(Fondo di rotazione per l'efficienza energetica)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne regola l'impiego, il fondo di rotazione per l'efficienza energetica, di seguito denominato «fondo», con lo stanziamento di 100 milioni di euro all'anno per cinque anni a valere sulla componente A3;

2. Gli enti pubblici, in forma singola o associata, possono partecipare a bandi di gara ad evidenza pubblica per progetti di risparmio e di efficienza energetica, assistiti dal fondo di rotazione di cui al comma 1, entro i limiti delle disponibilità annue stabilite nel medesimo comma 1.

3. L'Autorità per l'energia elettrica il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana i criteri per l'idoneità dei soggetti pubblici che possono partecipare ai bandi di gara di cui al comma 1

4. I progetti che accedono alle risorse di cui al comma 1 non possono accedere al sistema dei certificati bianchi.

5. Per la gestione del fondo il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi dell'Agenzia Nazionale per l'Energia.

Articolo 5

(Aggiornamento degli strumenti di programmazione dei trasporti e della logistica)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano un aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica, di seguito denominato "piano", di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del

16 luglio 2001, che costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo delle politiche di settore.

2. L'aggiornamento del piano persegue i seguenti obiettivi generali:

a) ridurre le emissioni di gas serra e le emissioni inquinanti, in particolare nelle aree urbane;

b) promuovere il riequilibrio modale favorendo il trasporto su ferro, il cabotaggio, il trasporto collettivo e la mobilità ciclo-pedonale e la sua integrazione coi trasporti collettivi;

c) decongestionare il traffico nei centri urbani;

d) assicurare una migliore mobilità sul territorio nazionale e i collegamenti internazionali, con interventi coerenti ed integrati negli ammodernamenti e nelle nuove realizzazioni di infrastrutture e nella loro gestione.

e) ridurre la dipendenza del nostro paese dalle fonti non rinnovabili, con particolare attenzione alla riduzione del petrolio.

3. Il piano è relativo a dieci anni, è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al comma 1, individua priorità, obiettivi, risorse e strumenti attuativi.

4. La programmazione e la progettazione delle infrastrutture della mobilità, per le opere non ancora avviate e per tutte le nuove opere, è sottoposta dall'autorità pubblica competente per le valutazioni ambientali anche ad una valutazione di coerenza con il piano.

5. Al fine di superare le continue emergenze relative all'inquinamento dell'aria nelle aree urbane, ridurre la dipendenza da petrolio, le emissioni di gas serra e la congestione del traffico, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad aggiornare piani e programmi per la mobilità sulla base delle indicazioni fornite dall'aggiornamento di cui al comma 1.

Articolo 6 (Mobilità sostenibile)

1. Al fine di incentivare l'acquisto di autobus pubblici a metano e per promuovere il trasporto collettivo sul ferro nel trasporto locale e urbano il fondo di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 300 milioni di euro all'anno per cinque anni.

2. Al fine di incentivare l'avvio del piano "1000 treni pendolari" sono stanziati 300 milioni di euro all'anno per cinque anni.

3. Le modalità di utilizzo e l'entità delle ripartizioni dell'incentivo di cui ai commi 1 e 2 sono fissate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti, che provvede anche al trasferimento delle somme ai soggetti aventi diritto.

4. Per progetti innovativi di mobilità urbana che comportino anche risparmi di energia primaria e la diffusione di tecnologie e modalità gestionali per la mobilità sostenibile, presentati dai comuni a decorrere dal 1° gennaio 2009, è stanziata la somma di 80 milioni di euro all'anno per cinque anni.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche dei progetti e le tipologie di innovazione tecnologica, di cui al comma 4, nonché le modalità di utilizzo e l'entità delle ripartizioni del finanziamento pubblico, e provvede alla selezione dei progetti e all'erogazione dei finanziamenti.

6. Al comma 2, lettera d), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica, del 22 dicembre 1986, recante approvazione del testo unico delle imposte dirette, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "...e l'erogazione, da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti, di voucher, ticket o buoni di trasporto per l'acquisto, esclusivamente per il

tragitto casa-lavoro, di titoli di viaggio dei servizi di trasporto collettivo e di mezzi pubblici...".

7. Gli enti locali prelevano annualmente dai concessionari di spazi pubblicitari nel territorio comunale una percentuale pari ad almeno il 2% del valore della concessione e la destinano ad interventi di mobilità sostenibile dando priorità alla mobilità ciclistica (bike sharing, piste ciclabili, etc.).

8. A decorrere dal 1° gennaio 2009 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere una quota di biocarburanti pari al 4,0%.

9. Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'Intesa con le Regioni definisce un Piano nazionale di promozione della filiera nazionale dei biocombustibili;

10. Le Regioni definiscono un piano per il potenziamento delle reti di distribuzione del metano e del gpl per autotrazione sul proprio territorio.

Articolo 7 (Informazione e formazione)

1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e sensibili, i distributori comunicano annualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas informazioni statistiche aggregate sui consumi energetici dei loro clienti finali, fornendo in particolare i dati annuali sul consumo dell'utenza finale, comprensivi dei profili di carico, della segmentazione della clientela e della sua ubicazione geografica.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta le disposizioni per assicurare che le fatturazioni del consumo energetico effettuate dagli esercenti contengano, in modo chiaro e comprensibile, anche le seguenti informazioni:

a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

b) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo, nell'anno precedente;

c) la scritta ben visibile «Il risparmio di energia riduce i costi e difende l'ambiente. Lo Stato incentiva gli investimenti nelle fonti rinnovabili», seguita dai riferimenti di un numero verde e di un sito internet appositamente istituiti, da cui trarre ogni informazione utile, nonché da un'informazione, mirata sulla tipologia dell'utenza, diretta o con indicazione consultabile on line, prodotta nell'ambito delle campagne informative di cui al comma 3;

d) l'eventuale percentuale di produzione energetica da fonti rinnovabili;

3. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle Associazioni ambientaliste e di quelle dei consumatori, attua annualmente campagne informative per il risparmio e l'efficienza energetica, con la disponibilità di 20 milioni di euro.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, definisce un piano nazionale d'intervento che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, incentivi l'adozione nei piani dell'offerta formativa di specifici progetti finalizzati ad approfondire le conoscenze e sviluppare comportamenti virtuosi nei campi del rispetto dell'ambiente, del risparmio energetico e dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, dell'uso del suolo e difesa del territorio, dell'uso razionale delle risorse naturali ed in particolare dell'acqua. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto con cadenza annuale, emana specifiche direttive con le quali sono individuate le linee guida per la predisposizione dei progetti.

Articolo 8

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione delle disposizioni in materia di risparmio energetico e incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di risparmio energetico e incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la redazione di testi unici, volti a:

a) armonizzare le misure di carattere finanziario e fiscale, prevedendo meccanismi premiali commisurati alla efficienza e al minor impatto ambientale;

b) prevedere meccanismi di incentivazione stabile e non più soggetti alla transitorietà delle norme di carattere finanziario;

c) prevedere specifiche forme di sostegno della collaborazione tra il sistema delle imprese, le università e i centri di ricerca volte a favorire l'applicazione di tecnologie avanzate e innovative in materia di risparmio energetico e uso di fonti alternative;

d) semplificare le procedure autorizzatorie e di riconoscimento degli incentivi, prevedendo il superamento di eventuali difformità applicative e regolamentari di competenza delle amministrazioni centrali e periferiche, a vario titolo coinvolte;

e) predisporre una tempistica delle misure incentivanti, coerente con gli obiettivi dell'Unione europea sulla riduzione dei consumi e dell'uso delle fonti alternative, prevedendo un progressivo e incrementale superamento delle fonti fossili e più inquinanti;

f) in materia di efficienza energetica degli edifici e di fonti rinnovabili nell'edilizia:

- rendere obbligatoria per tutte le nuove costruzioni una quota minima non inferiore al 40% del fabbisogno energetico complessivo soddisfatta attraverso fonti energetiche rinnovabili;

- definire un limite massimo dei consumi di climatizzazione degli edifici da conseguire entro il 2013 inferiore del 30% rispetto ai valori richiesti per il 2010 ed un obiettivo di neutralizzazione delle emissioni di anidride carbonica legate ai consumi energetici dei nuovi edifici residenziali realizzati a partire dal 2017;

- rivedere la metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici (REE) di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/91/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, includendo i consumi per garantire comfort termico in inverno ed estate, consentendo di calcolare separatamente e ponendo limiti distinti, da una parte, alle prestazioni dell'involucro edilizio e, dall'altra, a quelle degli eventuali sistemi di fornitura attiva di energia ad integrazione di quanto già previsto dal dlgs 311/06;

- rimuovere ostacoli e barriere presenti all'uso di tecnologie passive e di efficienza; i volumi occupati da isolamento, le serre solari, i camini solari, i sistemi di distribuzione collegati a scambiatori col terreno e gli altri sistemi passivi non sono conteggiati nel volume edificato;

- prevedere la trascrizione del dato relativo alla classificazione energetica negli elementi necessari per l'accatastamento.

g) prevedere e favorire che la programmazione delle nuove aree urbane sia condizionata alla realizzazione di infrastrutture di mobilità pubblica a guida vincolata o con corsie dedicate e protette;

h) promuovere l'adozione di un sistema di classificazione dei veicoli ad uso pubblico e privato in base all'efficienza energetica, da comunicare con adeguate misure di pubblicità rivolta ai consumatori e utenti;

i) favorire la cultura del risparmio energetico e dell'uso delle fonti rinnovabili da parte dei singoli utenti, degli installatori degli impianti, delle amministrazioni pubbliche, del sistema delle imprese piccole, medie e grandi, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle forme associative di detti soggetti;

l) provvedere alla semplificazione normativa e alla abrogazione delle disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. Ripristinare le misure previste dal Decreto Legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 per la certificazione energetica degli edifici e l'obbligo di presentare la documentazione nelle compravendite di edifici e alloggi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

Art. 9

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 81, comma 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "5,5 punti" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti".